Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 4 agosto 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

La legge 25 luglio 1952, n. 990, concernente disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 1952 è stata indicata, sia nel sommario che nel testo, con la data del 25 giugno 1952 anzichè con quella del 25 luglio 1952.

Nella legge stessa, alla Tabella n. 1, categoria Magistrati di Tribunale, Aggiunti giudiziari, lo stipendio annuo lordo iniziale deve leggersi 1.200.000 anzichè 2.200.000.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica il 30 luglio 1952 alle ore 10, ha ricevuto in udienza nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Habibur Rahman, il quale ha presentato le lettere di Sua Maestà la Regina Elisabetta II che lo confermano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Pakistan.

(3771)

In seguito alle recenti intese tra il Governo della Repubblica di El Salvador ed il Governo Italiano, è stato deciso di elevare al rango di Ambasciata le rispettive Rappresentanze diplomatiche in Roma e in San Salvador.

Il Presidente della Repubblica, il 30 luglio 1952 alle ore 10,30, ha ricevuto pertanto in udienza nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza Don Amedeo Sesostris Canessa, finora Ministro plenipotenziario della Repubblica di El Salvador presso il Governo Italiano, e ne ha ricevute le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

(3770)

In seguito alle recenti intese tra il Governo della Repubblica di Haiti ed il Governo Italiano, è stato deciso di elevare al rango di Ambasciata le rispettive Rappresentanze diplomatiche in Roma e in Porto Principe.

Il Presidente della Repubblica, il 30 luglio 1952 alle ore 11, ha ricevuto pertanto in udienza nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il colonnello Gustave Laraque, finora Ministro plenipotenziario della Repubblica di Haiti presso il Governo Italiano, e ne ha ricevute le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

(3769)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1952, n. 1003.

Istituzione di uffici finanziari nelle sedi di Dogliani ed Olbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Dogliani e l'Ufficio del registro di Olbia.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nella annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà fissata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la data con cui entreranno in funzione gli uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 147. — CARLOMAGNO

Provincia di Cuneo

DISTRETTI DI ALBA, BRA, CARRÙ E CEVA

Uffici delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Uffici del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
		CIRCOSCRIZIONE ATTUALE			
Alba.	1	Alba	Alba	1	Alba
	2	Albaretto della Torre		2	Albaretto della Torre
	3	Arguello		3	Arguello
	4	Baldissero d'Alba		4	Baldissero d'Alba
	5	Barbaresco		5	Barbaresco
	6	Barolo		6	Barolo
	7	Benevello		7	Benevello
	8	Borgomale		8	Borgomale
	9	Bossolasco		9	Bossolasco
	10	Camo		10	Camo
	11	Canale		11	Canale
	12	Castagnito		12	Castagnito
	13	Castellinaldo		13	Castellinaldo
	14	Castiglione Falletto		14	Castiglione Falletto
	15	Castiglione Tinella		15	Castiglione Tinella
	16	Cerreto delle Langhe		16	Cerreto delle Langhe
	17	Cissone		17	Cissone
	18	Corneliano d'Alba		18	Corneliano d'Alba
	19	Cossano Belbo		19	Cossano Belbo
	20	Diano d'Alba		20	Diano d'Alba
	21	Govone		21	Govone
	22	Grinzane Cavour		22	Grinzane Cavour
	23	Guarene		23	Guarene
	24	Lequio Berria		24	Lequio Berria
	25	Magliano Alfieri		25	Magliano Alfieri
	26	Mango		26	Mango
	27	Monforte d'Alba		27	Monforte d'Alba
	28	Montà		28	Montà
	29	Montaldo Roero		29	Montaldo Roero
	30	Monticello d'Alba		20	Monticello d'Alba
	31	Neive		31	Neive
	32	Neviglie		32	Neviglie
	33	Niella Belbo		33	Niella Belbo
	34	Piobesi d'Alba		34	Piobesi d'Alba
	35	Priocca		35	Priocca
	36	Rocchetta Belbo		36	Rocchetta Belbo
	37	Roddi		37	Roddi
	38	Roddino		38	Roddino
	39	Rodello		39	Rodello
	40	San Benedetto		40	San Benedetto
	41	Santo Stefano Belbo		41	Santo Stefano Belbo
	42	Santo Stefano Roero		42	Santo Stefano Roero
	43	Serralunga d'Alba		43	Serralunga d'Alba
	44	Serravalle delle Langhe		44	Serravalle delle Langhe
	45	Sinio		45	Sinio
	46	Somano		46	Somano
	47	Trezzo Tinella		47	Trezzo Tinella
	48	Vezza d'Alba		48	Vezza d'Alba
Bra	1	Bra	Bra.	1	Bra
	2	Ceresole Alba		2	Ceresole Alba
	3	Cervere		3	Cervere
	4	Cherasco		4	Cherasco
	5	La Morra		5	La Morra
	6	Monchiero		6	Monchiero
	7	Narzole		7	Narzole
	8	Novello		8	Novello
	9	Pocapaglia		9	Pocapaglia
	10	Sanfrè		10	Sanfrè
	11	Santa Vittoria d'Alba		11	Santa Vittoria d'Alba
	12	Sommariva del Bosco		12	Sommariva del Bosco
	13	Sommariva Perno		13	Sommariva Perno
	14	Verduno		14	Verduno
Carrù . . .	1	Belvedere Langhe	Carrù.	1	Belvedere Langhe
	2	Bonvicino		2	Bonvicino
	3	Carrù		3	Carrù
	4	Clavesana		4	Clavesana
	5	Dogliani		5	Dogliani
	6	Farigliano		6	Farigliano
	7	Magliano Alpi		7	Magliano Alpi
	8	Piozzo		8	Piozzo

Uffici delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Uffici del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
Ceva.	1	Alto	Ceva	1	Battifollo
	2	Bagnasco		2	Camerana
	3	Battifollo		3	Castellino Tanaro
	4	Camerana		4	Castelnuovo Ceva
	5	Caprauna		5	Ceva
	6	Castellino Tanaro		6	Cigliè
	7	Castelnuovo Ceva		7	Gottasecca
	8	Ceva		8	Igliano
	9	Cigliè		9	Lesegno
	10	Garessio		10	Lisio
	11	Gottasecca		11	Marsaglia
	12	Igliano		12	Mombasiglio
	13	Lesegno		13	Monbarcaro
	14	Lisio		14	Monesiglio
	15	Marsaglia		15	Montezemolo
	16	Mombasiglio		16	Murazzano
	17	Monbarcaro		17	Paroldo
	18	Monesiglio		18	Perlo
	19	Montezemolo		19	Priero
	20	Murazzano		20	Prunetto
	21	Nucetto		21	Roascio
	22	Ormea		22	Roccacigliè
	23	Paroldo		23	Sale delle Langhe
	24	Perlo		24	Sale San Giovanni
	25	Priero		25	Saliceto
	26	Priola		26	Scagnello
	27	Prunetto		27	Torresina
	28	Roascio		28	Viola
	29	Rocca Cigliè			
	30	Sale delle Langhe	Garessio . . .	1	Alto
	31	Sale San Giovanni		2	Bagnasco
	32	Saliceto		3	Caprauna
	33	Scagnello		4	Garessio
	34	Torresina		5	Nucetto
	35	Viola		6	Ormea
				7	Priola

NUOVA CIRCOSCRIZIONE

Uffici delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Uffici del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
Alba.	1	Alba	Alba	1	Alba
	2	Albaretto della Torre		2	Albaretto della Torre
	3	Arguello		3	Arguello
	4	Baldissero d'Alba		4	Baldissero d'Alba
	5	Barbaresco		5	Barbaresco
	6	Barolo		6	Barolo
	7	Benevello		7	Benevello
	8	Borgomale		8	Borgomale
	9	Camo		9	Camo
	10	Canale		10	Canale
	11	Castagnito		11	Castagnito
	12	Castellinaldo		12	Castellinaldo
	13	Castiglione Falletto		13	Castiglione Falletto
	14	Castiglione Tinella		14	Castiglione Tinella
	15	Cerreto delle Langhe		15	Cerreto delle Langhe
	16	Corneliano d'Alba		16	Corneliano d'Alba
	17	Cossano Belbo		17	Cossano Belbo
	18	Diano d'Alba		18	Diano d'Alba
	19	Govone		19	Govone
	20	Grinzane Cavour		20	Grinzane Cavour
	21	Guarene		21	Guarene
	22	Lequio Berria		22	Lequio Berria
	23	Magliano Alfieri		23	Magliano Alfieri
	24	Mango		24	Mango
	25	Montà		25	Montà
	26	Montaldo Roero		26	Montaldo Roero
	27	Monticello d'Alba		27	Monticello d'Alba
	28	Neive		28	Neive
	29	Neviglie		29	Neviglie
	30	Piobesi d'Alba		30	Piobesi d'Alba
	31	Priocca		31	Priocca
	32	Rocchetta Belbo		32	Rocchetta Belbo
	33	Roddi		33	Roddi
	34	Rodello		34	Rodello
	35	Santo Stefano Belbo		35	Santo Stefano Belbo
	36	Santo Stefano Roero		36	Santo Stefano Roero

Uffici delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Uffici del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
Alba.	37	Serralunga d'Alba	Alba	37	Serralunga d'Alba
	38	Sinio		38	Sinio
	39	Trezzo Tinella		39	Trezzo Tinella
	40	Vezza d'Alba		40	Vezza d'Alba
Bra	1	Bra	Bra	1	Bra
	2	Ceresole Alba		2	Ceresole Alba
	3	Cervere		3	Cervere
	4	Cherasco		4	Cherasco
	5	La Morra		5	La Morra
	6	Narzole		6	Narzole
	7	Pocapaglia		7	Pocapaglia
	8	Sanfrè		8	Sanfrè
	9	Santa Vittoria d'Alba		9	Santa Vittoria d'Alba
	10	Sommariva del Bosco		10	Sommariva del Bosco
	11	Sommariva Perno		11	Sommariva Perno
	12	Verduno		12	Verduno
Carrù . . .	1	Carrù	Carrù . . .	1	Carrù
	2	Clavesana		2	Clavesana
	3	Magliano Alpi		3	Magliano Alpi
	4	Piozzo		4	Piozzo
Ceva.	1	Alto	Ceva	1	Battifollo
	2	Bagnasco		2	Camerana
	3	Battifollo		3	Castellino Tanaro
	4	Camerana		4	Castelnuovo Ceva
	5	Caprauna		5	Ceva
	6	Castellino Tanaro		6	Ciglié
	7	Castelnuovo Ceva		7	Gottasecca
	8	Ceva		8	Lesegno
	9	Ciglié		9	Lisio
	10	Garessio		10	Mombasiglio
	11	Gottasecca		11	Monbarcaro
	12	Lesegno		12	Monesiglio
	13	Lisio		13	Montezemolo
	14	Mombasiglio		14	Paroldo
	15	Monbarcaro		15	Perlo
	16	Monesiglio		16	Priero
	17	Montezemolo		17	Prunetto
	18	Nucetto		18	Roascio
	19	Ormea		19	Roccaciglié
	20	Paroldo		20	Sale delle Langhe
	21	Perlo		21	Sale San Giovanni
	22	Priero		22	Saliceto
	23	Priola		23	Scagnello
	24	Prunetto		24	Torresina
	25	Roascio		25	Viola
	26	Roccaciglié	Garessio. . . .	1	Alto
	27	Sale delle Langhe		2	Bagnasco
	28	Sale San Giovanni		3	Caprauna
	29	Saliceto		4	Garessio
	30	Scagnello		5	Nucetto
	31	Torresina		6	Ormea
	32	Viola		7	Priola
Dogliani. . . .	1	Belvedere Langhe	Dogliani . . .	1	Belvedere Langhe
	2	Bonvicino		2	Bonvicino
	3	Bossolasco		3	Bossolasco
	4	Cissone		4	Cissone
	5	Dogliani		5	Dogliani
	6	Farigliano		6	Farigliano
	7	Igliano		7	Igliano
	8	Marsaglia		8	Marsaglia
	9	Monchiero		9	Monchiero
	10	Monforte		10	Monforte
	11	Murazzano		11	Murazzano
	12	Niella Belbo		12	Niella Belbo
	13	Novello		13	Novello
	14	Roddino		14	Roddino
	15	San Benedetto		15	San Benedetto
	16	Serravalle Langhe		16	Serravalle Langhe
	17	Somano		17	Somano

Provincia di Sassari
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA

Uffici delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Uffici del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
		CIRCOSCRIZIONE ATTUALE			
Tempio Pausania	1	Aggius	Tempio Pausania	1	Aggius
	2	Arzachena		2	Arzachena
	3	Bortigiadas		3	Bortigiadas
	4	Calangianus		4	Calangianus
	5	La Maddalena		5	La Maddalena
	6	Luogosanto		6	Luogosanto
	7	Luras		7	Luras
	8	Monti		8	Monti
	9	Olbia		9	Olbia
	10	Santa Teresa Gallura		10	Santa Teresa Gallura
	11	Tempio Pausania		11	Tempio Pausania
		NUOVA CIRCOSCRIZIONE			
Tempio Pausania	1	Aggius	Tempio Pausania	1	Aggius
	2	Arzachena		2	Arzachena
	3	Bortigiadas		3	Bortigiadas
	4	Calangianus		4	Calangianus
	5	La Maddalena		5	La Maddalena
	6	Luogosanto		6	Luogosanto
	7	Luras		7	Luras
	8	Monti		8	Monti
	9	Olbia		9	Santa Teresa Gallura
	10	Santa Teresa Gallura		10	Tempio Pausania
	11	Tempio Pausania	Olbia	11	Olbia

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1952, n. 1004.

Ripristino dell'Ufficio delle imposte dirette di Fivizzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' ripristinato l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà fissata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la data con cui entrerà in funzione l'Ufficio di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 56, *foglio n.* 64. — FRASCA

Provincia di Massa Carrara
DISTRETTO DI AULLA

Uffici delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Uffici del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
CIRCOSCRIZIONE ATTUALE					
Aulla	1	Aulla	Aulla . . .	1	Aulla
	2	Casola in Lunigiana		2	Licciana Nardi
	3	Comano		3	Podenzana
	4	Fivizzano		4	Tresana
	5	Licciana Nardi	Fivizzano .	1	Casola in Lunigiana
	6	Podenzana		2	Comano
	7	Tresana		3	Fivizzano
NUOVA CIRCOSCRIZIONE					
Aulla	1	Aulla	Aulla .	1	Aulla
	2	Comano		2	Comano
	3	Licciana Nardi		3	Licciana Nardi
	4	Podenzana		4	Podenzana
	5	Tresana		5	Tresana
Fivizzano	1	Casola in Lunigiana	Fivizzano .	1	Casola in Lunigiana
	2	Fivizzano		2	Fivizzano

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Aggregazione della Federazione dei Consorzi delle strade interaziendali di Cerignola al settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari;

Visto l'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Vista la richiesta dell'Amministrazione interessata;

Decreta:

La Federazione dei Consorzi delle strade interaziendali di Cerignola è aggregata al settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale salariato avente la qualifica di stradino.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

(3588)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Forlì presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Del Zoppo dott. Aurelio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Montagni dott. Cirano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Fuzzi dott. Ernesto, rappresentante del Genio civile, membro;

Ramilli geom. Bruno, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

On. Bucci Quinto, Galeotti Luciano, Mingozzi Antonio, Visani Astorre, Romagnoli Gino, Gatti dott. Giovanni e Luciani rag. Ugo, rappresentanti dei lavoratori, membri;

De Luigi rag. Giovanni, Pantoli dott. Giuseppe, Dirani Augusto e Baggioni Afro, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Borghesi Mendes, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1952.

Determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1952 al Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana.

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 28 settembre 1951 relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati, nella misura dell'1,05 % dell'ammontare dei tributi ad essi dovuti per l'anno 1950 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana nella misura di un contingente di L. 1.200.000;

Visto il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1952 deliberato dal Consiglio dell'ente, nella riunione del 28 settembre 1951 nel quale risulta inscritta nella parte ordinaria delle entrate effettive la somma di L. 8.643.480 per contributi, delle quali lire 7.443.480 riferentisi all'applicazione dell'aliquota proposta dell'1,05 % sui tributi dovuti agli enti consorziati per l'esercizio 1950 e L. 1.200.000 da corrispondersi dalle imprese ammesse ai benefici consentiti per la zona industriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1952 è stabilito in L. 1,05 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1950.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà inscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1952.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1952 è stabilita in complessive L. 1.200.000.

Il Consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito di ciascuna accertato o accertabile per l'applicazione della imposta camerale.

Roma, addì 2 luglio 1952

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1952.

Contingente dei prodotti siderurgici da ammettere all'importazione fino al 31 dicembre 1952 col trattamento previsto dall'art. 4, lettera b), del decreto Presidenziale n. 771 del 10 luglio 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4, lettera *b*) del decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771;

Decreta:

Il contingente di prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, da ammettere, fino a tutto il 31 dicembre 1952, ai dazi applicabili prima della entrata in vigore del decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, è fissato, a norma dell'art. 4, lettera *b*), del decreto stesso, in complessive centonovantamila tonnellate.

La Direzione generale delle dogane ed imposte indirette provvederà alla ripartizione del suindicato contingente fra le dogane che saranno da essa autorizzate a concedere i dazi come sopra ridotti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 luglio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il commercio estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1952
Registro Finanze n. 19, foglio n. 333. — LESEN

(3772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 330 del 31 luglio 1952
Prezzo dei carboni e quote spese di sbarco

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 324 del 28 giugno 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 330 del 31 luglio 1952 ha disposto quanto appresso:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° agosto 1952, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi stessi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati o per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compresa Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna), i prezzi cif vanno maggiorati di lire 215 a tonnellata. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 400 per le altre provenienze.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili tout venant	L.	11.150
basse materie volatili grigliato in miniera	»	11.650
alte materie volatili tout venant	»	10.850
alte materie volatili grigliato in miniera	»	11.300
2. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera	»	11.300
3. *Carbone da gas*	»	10.900
4. *Carbone da coke*:		
basse materie volatili	»	11.700
alte materie volatili	»	11.400
5. *Coke di petrolio*	»	16.600

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 millimetri)	L.	16.600
noce (pezzatura 30/80 mm.)	»	17.500
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm. e da 25 a 45 mm.)	»	17.950
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.250

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) Carbone Cardiff:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	13.300
noce (trebbles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 mm.)	»	13.300
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	13.600
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	12.000
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.500
b) Carbone Yorkshire-East Middland:		
grigliato in minera Yorkshire	»	12.750
grigliato in miniera East-Middland:	»	12.500
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.) Yorkshire	»	12.750
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.) East-Middland	L.	12.500
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	12.250
minuti lavati (da 0 e 10 mm.)	»	10.450
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.450
c) Carbone Northumberland:		
grigliato in miniera	»	12.250
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	»	12.250
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	11.750
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.150
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.450
3. *Carbone da gas*:		
a) carbone Durhan primario	»	12.500
b) carbone Durhan secondario	»	12.250
c) carbone Yorkhire grigliato	»	12.800

CARBONE ARSA
(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	11.000
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	9.500

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L.	14.150

CARBONE INDIANO
(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L.	—

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm.	L.	22.250

ANTRACITE MAROCCHINA
(cif Tirreno)

Pezzatura da 30 a 80 mm.	L.	22.150
Pezzatura da 20 a 30 mm.	»	19.850
Pezzatura da 10 a 20 mm.	»	16.250
Pezzatura da 6 a 10 mm.	»	15.450
Minuto lavato	»	13.250

CARBONI TEDESCHI

	Via mare		Via terra	
1. *Antracite*:				
a) antracite di 1ª classe:				
noci 1-2	L.	—	L.	17.750
minuti lavati	»	—	»	12.750
b) antracite di 2ª classe:				
noci 1-2	»	—	»	15.250
minuti lavati	»	—	»	12.750
c) antracite speciale per elettrodi	»	—	»	24.150
2. *Carbone magro* (ess):				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	11.750	L.	13.150
noci 1	»	13.150	»	14.550
noci 2-3	»	13.450	»	14.850
3. *Carbone grasso* (fett):				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	11.750	L.	13.150
noci 1-2	»	11.750	»	13.150
noci 3-4	»	11.900	»	13.350
4. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (gas flamm):				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	11.750	L.	13.150
noci 1-2	»	11.750	»	13.150
5. *Carbone da gas*:				
grosso (pezzatura oltre 80 mm) (gasstuck)	L.	11.750	L.	13.150
noci 1-2 (gasnuss)	»	11.750	»	13.150
noci 3-4 (gasnuss)	»	11.900	»	13.350
6. *Carbone da coke*:				
fini da coke	L.	11.400	L.	12.750

Per il carbone destinato alle cokerie o alle officine gas, nei casi di trasporti in parte per via fluviale e in parte in ferrovia con rispedizione da Basilea, è riconosciuta la maggiore spesa di viaggio nella misura massima di L. 850 a tonn. da documentare.

CARBONI FRANCESI

	Via mare	Via terra
1. *Antracite e carboni magri*:	—	—
a) Bacino del Delfinato (antracite):		
grigliato (da 50 a 80 mm.)	L. —	L. 21.700
noci (da 30 a 50 mm.)	» —	» 20.950
nocetta (da 15 a 30 mm.)	» —	» 18.400
b) Bacino Nord Francia (magro antracitoso):		
arancio, noce	» —	» 23.950
c) Bacino delle Cevennes (carboni magri):		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	» —	» 14.600
minuto (da 0 a 10 mm.)	» —	» —
2. *Carbone da vapore, grasso a lunga fiamma e da gas*:		
Bacino Sarre e Lorena:		
grigliato, noce e nocetta	L. 14.050	L. 13.500
minuto (da 0 a 10 mm.)	» 12.550	» 11.800

CARBONE BELGA

1. *Carboni grassi*:		
grigliato oltre 80 mm.	L. 12.250	L. 15.050
pezzature lavate da 10 a 20 mm.	» 11.950	» 14.700
minuti lavati da 0 a 10 mm.	» 11.000	» 13.850
2. *Carboni semi grassi*:		
grani lavati da 5 a 10 mm.	L. 13.450	L. —
minuti lavati da 0 a 10 mm.	» 11.250	» 14.100
minuti lavati da 0 a 5 mm.	» 10.700	» 13.550
3. *Carboni 1/4 grassi e magri* (antracite)		
grani lavati da 5 a 10 mm.	L. 12.950	L. 15.750
minuti lavati da 0 a 10 mm.	» 10.750	» 13.550
minuti lavati da 0 a 5 mm.	» 10.150	» 12.950
4. *Antracite*:		
pezzatura da 80 a 120 mm.	L. —	L. 21.600
pezzatura da 50 a 80 mm.	» —	» 22.650
pezzatura da 30 a 50 mm.	» —	» 24.300

CARBONE POLACCO

Pezzatura oltre 30 mm.	L. 12.200	L. 15.100
Pezzatura da 10 a 30 mm.	» 11.550	» 14.450
Minuto da 0 a 10 mm.	» 10.000	» —

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle	L. 12.850	L. —
Ovuli di antracite belga	» 15.250	» —
Ovuli semigrassi belga	» 15.450	» —
Ovuli magri francesi	» —	» 15.500

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

II. — PREZZI DEI CARBONI NAZIONALI

Con decorrenza dal 1° agosto 1952 sono fissati come appresso i prezzi del carbone Sulcis reso franco vagone ai porti di sbarco indicati, a modifica della circolare n. 322 del 31 maggio 1952:

Genova: minuto, L. 8.200; granitello, L. 10.700; arancio, L. 11.000;

Savona: minuto, L. 8.200; granitello, L. 10.700; arancio, L. 11.000;

La Spezia: minuto, L. 8.250; granitello, L. 10.750; arancio, L. 11.050;

Livorno: minuto, L. 8.400; granitello, L. 10.900; arancio, L. 11.200;

Civitavecchia: minuto, L. 8.400; granitello, L. 10.900; arancio, L. 11.200;

Napoli minuto, L. 8.450; granitello, L. 10.950; arancio, L. 11.250;

Salerno: minuto, L. 8.450; granitello, L. 10.950; arancio, L. 11.250;

Bari: minuto, L. 8.700; granitello, L. 11.200; arancio, L. 11.500;

Ancona: minuto, L. 9.200; granitello, L. 11.700; arancio, L. 12.000;

Venezia: minuto, L. 9.050; granitello, L. 11.550; arancio, L. 11.850;

Prezzi cif per i porti della Sicilia: minuto, L. 7.550; granitello, L. 10.050; arancio, L. 10.350.

Valgono per il carbone Sulcis le stesse norme prescritte per il carbone fossile estero per quanto concerne l'obbligo di indicare in fattura la qualità e la provenienza della merce di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951.

Restano invariate le norme per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero industria e commercio.

III. — QUOTE SPESE DI SBARCO CARBONI

(*seguito circolare 324 del 28 giugno 1952*)

A parziale modifica della circolare n. 287 del 10 luglio 1951 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Civitavecchia . . . . L. 710 a tonnellata

(3762)

Provvedimento n. 331 del 31 luglio 1952. Ammissione a rimborso dell'onere termico per la produzione luglio-agosto 1952 alle aziende dell'Italia centro-meridionale.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 331 del 31 luglio 1952 ha adottato la seguente decisione.

AMMISSIONE A RIMBORSO ONERE TERMICO PER PRODUZIONE LUGLIO-AGOSTO 1952

a) In relazione alle domande presentate dalle aziende interessate a norma della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, è ammessa a rimborso, a carico della Cassa di conguaglio del sovraprezzo termoelettrico, con le modalità che seguono, la produzione di energia termoelettrica effettuata dal 1° luglio al 31 agosto 1952, nelle centrali, già elencate nella suddetta circolare, delle seguenti aziende elettriche dell'Italia centro-meridionale: Società Meridionale di Elettricità Napoli; Ente Autonomo Volturno Napoli; Società Romana di Elettricità Roma; Azienda Comunale Elettricità e Acque Roma; Società Selt-Valdarno Firenze.

b) L'onere ammesso a rimborso viene confermato nella misura prevista nella circolare n. 252 del 30 novembre 1950 per un quantitativo massimo di 100 milioni di Kwh., con la deduzione del 5% sul quantitativo di energia termoelettrica prodotta e registrata a mezzo degli appositi contatori installati a norma della ripetuta circolare n. 186.

(3763)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 29 luglio 1952:

Basetti-Sani Giovanni, notaio residente nel comune di Barberino di Mugello, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Firenze;

Basignani Giovanni, notaio residente nel comune di Pieve di Soligo, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Conegliano, stesso distretto;

Cattunar Giovanni, notaio assegnato temporaneamente nel comune di Trieste, è traslocato nello stesso comune di Trieste;

Galante Ezio, notaio assegnato temporaneamente nel comune di Trieste, è traslocato nello stesso comune di Trieste;

Boschini Giuseppe, notaio assegnato temporaneamente nel comune di Trieste, è traslocato nello stesso comune di Trieste;

Sandrinelli Oscar, notaio residente nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Trieste;

Tomasi Giovanni, notaio residente nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Trieste.

(3764)

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Presidenziale in data 11 luglio 1952 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Venchi Pietro, residente nel comune di Cermenate, distretto notarile di Como, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 agosto 1952, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(3765)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Civitavecchia

Con decreto Ministeriale 28 luglio 1952, n. 2662, sono state approvate, previa decisione sulle opposizioni presentate, le varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Civitavecchia, con esclusione di quella segnata col n. 11, vistate in due planimetrie in scala 1:1000 e due fogli di norme edilizie.

Per l'attuazione delle opere previste nelle varianti suddette resta fermo il termine del 6 novembre 1955 fissato dal decreto Ministeriale 4 novembre 1947, n. 4432.

(3766)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1952, registro n. 18 Interno, foglio n. 23, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di L. 166.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3778)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calimera (Lecce) di un mutuo di L. 1.334.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3564)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma) di un mutuo di L. 4.213.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3645)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Veddasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Veddasca (Varese) di un mutuo di L. 1.333.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3649)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI

Estratto dei criteri e delle modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, deliberati dal Comitato di attuazione e dal Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa per il Piano del terzo anno e successivi.

COMUNICATO N. 7

PREMESSA. — Nelle disposizioni che seguono gli enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, saranno indicati con la parola «enti» o «stazioni appaltanti».

A) *Tipi di costruzione*

Per il Piano ordinario del terzo anno e successivi sono previste costruzioni del tipo normale, regolate dalle norme tecniche di cui ai seguenti punti *B*) e *C*) e costruzioni di tipo speciale «S» con caratteristiche adeguate alle possibilità economiche delle categorie meno abbienti di lavoratori e realizzabili, in deroga alle norme citate, salvo il rispetto delle fondamentali esigenze igieniche e funzionali ed in ogni caso dei singoli regolamenti edilizi.

B) *Criteri per la scelta e l'utilizzazione delle aree*

1. L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che la densità di popolazione, calcolata sui lotti normali ed integrando la superficie del terreno con la quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi, risulti per le costruzioni di tipo normale non superiore ai 500 abitanti per ettaro.

2. L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere favorevole nei riguardi igienici e facilmente raggiungibile dai luoghi di lavoro.

3. I terreni da presciegliere non dovranno richiedere fondazioni o necessarie sistemazioni troppo costose, salvo che i maggiori oneri che ne derivano siano affrontati dagli enti interessati.

4. Gli enti, nel comunicare alla Gestione INA-Casa le indicazioni relative all'area proposta, dovranno:

inviare il regolamento edilizio (ove esista) del Comune;

rimettere una pianta nel rapporto 1:500 dell'area proposta, con l'indicazione degli impianti e servizi pubblici esistenti, ed una planimetria generale del Comune con la identificazione della località ove l'area è ubicata;

trasmettere gli elementi di piano regolatore o di ricostruzione relativi alla effettiva destinazione dell'area;

comunicare a quali condizioni il Comune è disposto a prendere in consegna, con il conseguente obbligo della manutenzione, le strade di lotizzazione occorrenti.

5. Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi, compresi quelli a livello più basso.

Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezzo l'altezza dell'edificio più elevato.

6. Da tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrine, cavedi.

7. Il progetto dovrà comprendere lo studio della sistemazione delle aree non coperte (strade di lotizzazione, campi da gioco, giardini comuni); ad ogni modo le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

8. Il numero dei piani dei fabbricati dovrà essere limitato a tre (piano terreno o rialzato più due piani superiori); si potranno ammettere deroghe sino ad uno od eccezionalmente due piani in più, senza ascensore, soltanto quando risultino giustificate da esigenze di carattere urbanistico, come ad esempio la esistenza di edifici collaterali, che precostituiscano un determinato ambiente edilizio, ovvero la necessità di variare gli aspetti del quartiere. Nei fabbricati autorizzati, in deroga, a quattro o cinque piani, dovrà essere predisposta la sede per l'ascensore.

C) *Criteri per gli alloggi del tipo normale*

1. Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni, preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno che potrà essere distinto o isolabile dal locale di cucina, ove questo non abbia dimensioni tali da consentire che la famiglia vi possa desinare.

Il tipo di cucina dovrà essere scelto secondo le usanze locali.

I locali di disimpegno (corridoi) dovranno essere ridotti al minimo.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un *orto-giardino*, sarà opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto, tenuto conto delle esigenze locali.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate ad accogliere più di due letti per adulti.

Gli armadi a muro potranno costituire un utile completamento dell'attrezzatura dell'alloggio.

Il rapporto illuminante dovrà essere il più elevato possibile, con riguardo alle esigenze climatiche locali.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane).

2. L'esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere possibilmente limitata ad ambienti di servizio ed a non più di una camera per alloggio, qualora questo ne disponga di altre due.

3. I progetti delle costruzioni, sia per il numero dei piani, sia per le attrezzature di servizio (acqua, spazzatura), sia per il tipo di copertura, dovranno essere rispondenti alle esigenze climatiche, nonchè alle usanze locali.

4. L'altezza dei piani, da pavimento a pavimento, dovrà essere normalmente di m. 3,30; in relazione ad esigenze climatiche particolari potranno tuttavia essere ammesse le altezze di 3,10 e 3,50 da piano a piano previste dall'U.N.I.

Per l'altezza normale di m. 3,30 da piano a piano dovranno impiegarsi 20 gradini con pedata 30 e larghezza utile 110 cm.

5. Tutti gli infissi esterni dovranno essere unificati per quanto riguarda le dimensioni esterne del telaio, e cioè larghezza di cm. 59,5 65,5 71,5 per le finestre ad un battente; 109 121 133 per quelle a due battenti; 157,5 175,5 193,5 per quelle a tre battenti ed altezze di 160,5 178,5 196,5 cm. per le finestre e di 244,5 262,5 280,5 per i balconi.

6. Le porte interne dovranno essere tutte ad una partita, di luce netta 0,60 0,70 0,80 per 2,05 cui corrispondono le seguenti misure di ingombro del riquadro della mostra: 0,80 0,90 1,00 per 2,15 (riferita in base al pavimento finito).

D) *Progetti*

La progettazione è regolata in base al criterio di adattare, in linea di massima, alle nuove aree, ovvero ai complementi di vecchie aree, progetti già realizzati che abbiano dato buona prova per i vari aspetti e particolarmente per quello economico.

La responsabilità della scelta e dell'adattamento dei progetti da riprodurre spetta, particolarmente in ordine al rispetto dei limiti di costo prescritti, alla stazione appaltante. La Gestione INA-Casa si limiterà a fornire un elenco di progetti diviso per regione e per autore, con tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione dei progetti stessi a seconda del tipo edilizio e dell'importo dei precedenti appalti, oltre, beninteso, ad approvare definitivamente i progetti.

La Gestione potrà, altresì, accogliere proposte delle stazioni appaltanti intese a presentare progetti non compresi nell'elenco, ma tuttavia realizzati con successo, autorizzandone preventivamente la scelta e l'adattamento.

In entrambi i casi ed ove non vengano scelti progetti di ufficio, la stazione appaltante resta impegnata ad affidare l'incarico della rielaborazione al progettista, fornendogli tutti gli elementi necessari per una corretta impostazione edilizia in rapporto alle esigenze ambientali ed ai requisiti costruttivi locali; essa collabora poi col progettista redigendo il computo metrico-estimativo in modo da adeguarlo quanto più possibile alle situazioni concrete (costi, misure e voci effettive).

Il compenso per la progettazione spetta congiuntamente alla stazione appaltante ed al progettista, applicando per quest'ultimo le previste riduzioni per le successive ripetizioni del progetto; la tariffa professionale sarà, come per il passato, decurtata del 20 % e non si darà luogo all'applicazione dell'art. 18.

Il compenso alla stazione appaltante per la collaborazione sarà riferito al 32 % della tariffa decurtata del 20 %, senza riduzione per le ripetizioni che richiedono revisioni tecniche o di preventivo.

Per speditezza amministrativa i compensi professionali relativi alla progettazione saranno calcolati, anzichè sull'importo consuntivo, sull'ammontare del costo a vano ammesso, per il tipo di costruzione, oltre alle eventuali maggiorazioni su tali costi autorizzate in sede di preventivo per le costruzioni a cui i compensi stessi si riferiscono.

L'onere relativo ai progetti concorre a determinare il costo a vano delle costruzioni.

E) *Capitolati*

Mentre di massima è prescritta l'adozione del « Capitolato generale di appalto dei lavori di costruzione delle case per i lavoratori », il Consiglio direttivo della Gestione potrà autorizzare, per determinati casi eccezionali, l'adozione dei capitolati generali in uso presso le stazioni appaltanti, purchè negli stessi siano inserite apposite clausole per la osservanza delle seguenti condizioni:

1) la revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo secondo il criterio di cui all'articolo 22 del capitolato generale INA-Casa;

2) l'inadempienza al pagamento dei contributi tutti relativi alla previdenza ed all'assistenza sia regolata con le norme previste all'art. 20, n. 19 del capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa;

3) l'applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe salariali, dovrà essere garantita con le modalità che al momento dell'offerta saranno precisate, per la materia, sia nel capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa, sia nelle disposizioni che la Gestione stessa porterà a conoscenza, per il tramite degli enti delle imprese appaltatrici;

4) le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, siano deferite ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Comitato di attuazione, su proposta della Gestione INA-Casa, uno dall'appaltatore ed il terzo, con funzioni di presidente, d'accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione si svolge il lavoro;

5) sia fatto obbligo all'impresa di avvalersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e nella direzione dei cantieri che comportino un appalto di almeno 100 milioni;

6) sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, sia invece escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni;

7) l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre imposte e tasse, ordinarie e straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, siano poste a carico dell'appaltatore, escluso ogni diritto di rivalsa.

F) *Appalti*

Per gli appalti da effettuarsi a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 4 luglio 1949, n. 436, il metodo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello delle medie compensate: la Commissione, composta di tre membri, fra cui un rappresentante della Gestione INA-Casa, immediatamente prima dell'apertura delle offerte, compilerà in assenza dei concorrenti e chiuderà in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti; indi il presidente, alla presenza dei concorrenti, aprirà e leggerà le offerte ricevute.

Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse; indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata col massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi eguaglia o più si avvicina in eccesso con la sua offerta all'ultima media ottenuta.

Qualora la media finale sia tale che nessuna offerta risulti in eccesso si potrà aggiudicare il lavoro all'impresa che ha proposto il ribasso più vicino a detta media finale in difetto, semprechè la giuria dichiari di aver scelto per il massimo della scheda segreta un valore prudenzialmente elevato.

Le notazioni massimo e minimo saranno invertite nel caso di offerta a forfait.

La Gestione INA-Casa ha facoltà di autorizzare eccezionalmente il metodo della migliore offerta, quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle imprese concorrenti.

I risultati della gara saranno raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione a carattere impegnativo per l'impresa, mentre per l'ente è subordinato alla ratifica da parte della Gestione INA-Casa.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo verranno restituiti, seduta stante, i depositi alle imprese non rimaste aggiudicatarie.

Il contratto a forfait è da preferirsi in genere, adottando opportune garanzie di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni del forfait.

Il numero minimo delle imprese da invitarsi ad ogni singola gara non sarà mai inferiore a 15 e dovrà comprendere sempre almeno tre imprese non locali ed altrettante cooperative o consorzi di cooperative.

Le stazioni appaltanti stabiliranno di volta in volta come ripartire l'importo dei lavori in lotti da affidare ad uno stesso imprenditore, sia raggruppando gli appalti per costruzioni da eseguirsi in diverse località, sia suddividendo in più lotti gli appalti da effettuarsi per uno stesso complesso edilizio.

Nei complessi edilizi che comportano la contemporanea esecuzione di costruzioni per almeno 200 milioni verranno effettuati, per una parte o per tutto l'importo, appalti-concorso. L'invito dovrà essere esteso ad almeno cinque concorrenti, che diano adeguato affidamento.

Si invitano gli enti incaricati delle costruzioni ad adottare lo scorporo di alcune opere sussidiarie dall'appalto generale (impianti idrico-sanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.), ogni qual volta ciò sia possibile salvaguardando i termini dell'esecuzione e l'organica realizzazione dell'opera.

Tali appalti scorporati verranno effettuati con gare ufficiose locali o regionali. Per tali appalti sussidiari sarà applicato il metodo della migliore offerta, invitando preferibilmente almeno tre ditte per ciascuna fornitura. L'ente appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto concorso, invitando ditte specializzate a presentare il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

G) *Obblighi delle stazioni appaltanti*

Gli enti incaricati di costruire case per lavoratori hanno l'obbligo di provvedere:

nella fase preliminare:

1) alla ricerca dell'area e a tutte le trattative inerenti — compresa l'eventuale esecuzione dei necessari saggi del terreno per accertarne la idoneità all'impianto delle fondazioni — ed alla raccolta ed esibizione degli atti e documenti relativi alla libertà da ogni vincolo, peso e gravame dell'area sulla quale dovranno eseguirsi le costruzioni, in modo che essa risulti idonea alla esecuzione del progetto e possa essere trasferita in libera proprietà alla Gestione;

2) alla raccolta, alla esibizione ed alla formazione degli atti e documenti necessari per la procedura relativa all'occupazione temporanea delle aree o per l'esproprio delle stesse, secondo le modalità che saranno indicate dalla Gestione INA-Casa, qualora questa ritenesse di dover ricorrere alle procedure suddette.

La stazione appaltante potrà essere incaricata dalla Gestione, oltrechè della raccolta anche dell'esame della documentazione occorrente per il trapasso di proprietà dell'area;

3) alla scelta del progetto e relativo progettista ed agli accordi con questi per gli adattamenti di cui al precedente punto *D*);

4) alla presentazione del progetto definitivo completo in conformità degli appositi moduli;

5) allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione delle costruzioni da parte delle competenti autorità comunali e, ove occorra, statali;

dopo la stipulazione della convenzione, per definire i rapporti con la Gestione, in seguito al perfezionamento formale dello stanziamento:

6) allo svolgimento delle gare di appalto delle costruzioni ed alla stipulazione dei contratti relativi;

7) allo svolgimento delle trattative per la commessa di eventuali forniture accessorie ed alla stipulazione dei relativi contratti, con eventuale compilazione dei capitolati;

8) alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori con visite periodiche a mezzo di ingegneri ed architetti di fiducia degli enti ed alla emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive al fine della buona riuscita dei lavori;

9) all'assistenza giornaliera dei lavori in cantiere mediante personale di fiducia degli enti;

10) ad ogni altra prestazione inerente alla direzione e condotta dei lavori;

11) alle denuncie occorrenti, ai sensi di legge, ai fini delle agevolazioni ed esenzioni di carattere tributario stabilite per le costruzioni e per i fabbricati INA-Casa;

12) alla consegna, a costruzione ultimata della licenza di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale;

13) al collegamento con l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, per tenerlo informato sull'avanzamento delle singole costruzioni, in modo che le operazioni relative all'assegnazione degli alloggi possano avere tempestivo svolgimento.

H) *Compensi alle stazioni appaltanti*

Le stazioni appaltanti dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità, a tutte le operazioni richieste per l'espletamento dei compiti elencati al precedente punto *G*).

Tali prestazioni saranno compensate dalla Gestione INA-Casa alle stazioni appaltanti secondo una percentuale variabile, in funzione dell'importo dei lavori di ciascun appalto (lotto).

Le aliquote da applicarsi all'importo di aggiudicazione per stabilire il compenso per le prestazioni suddette sono le seguenti

importo in milioni	20	30	40	50	100	150	200	500
aliquota percentuale:	3,70	3,50	3,30	3,10	2,60	2,25	2 —	1,60

Per valori intermedi il compenso sarà determinato per interpolazione.

I compensi suddetti saranno calcolati, anzichè sull'importo consuntivo, sull'ammontare del costo a vano ammesso per il tipo di costruzione oltre alle eventuali maggiorazioni autorizzate su tale costo in sede di preventivo per le costruzioni a cui i compensi stessi si riferiscono.

Qualora più lotti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi entro il diametro di 25 km. siano affidati ad una medesima stazione appaltante, il compenso spettante in base alle aliquote di cui sopra verrà decurtato, per tutti i lotti affidati, di una percentuale pari a 5, 10, 15, 20 % rispettivamente nel caso dell'assegnazione di 2, 3, 4, 5 lotti.

Tale riduzione non si applica per quei lotti per i quali le stazioni appaltanti provvedono anche alla ricerca delle aree.

Qualora la stazione appaltante sia incaricata, oltrechè della raccolta, anche dell'esame della documentazione occorrente per il trapasso di proprietà dell'area, essa riceverà un compenso addizionale da calcolarsi in base al numero delle particelle trasferite ed alla importanza e complessità della predetta documentazione.

I) *Finanziamento dei lavori e norme contabili*

La somministrazione dei fondi occorrenti per le costruzioni di cui alle presenti norme sarà dalla Gestione INA-Casa effettuata dietro presentazione di stati di avanzamento e certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori.

La Gestione INA-Casa provvederà al pagamento non appena gli stessi documenti contabili siano da essi approvati e riconosciuti liquidabili, semprechè l'area, sulla quale si eseguono i lavori, sia passata in sua proprietà o sia stata occupata in seguito a decreto prefettizio e sia stata stipulata la convenzione per definire i rapporti con la Gestione stessa.

Gli enti dovranno osservare scrupolosamente le condizioni e le modalità prescritte dalla Gestione INA-Casa per il pagamento dei mandati e dovranno provvedere alla regolare e precisa tenuta di tutti i documenti, atti a seguire le diverse fasi tecniche ed economiche del procedere dei lavori.

Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, e risultare, di massima, dai seguenti documenti:

1) giornale dei lavori;

2) libretto delle misure;

3) registro di contabilità;
4) sommario del registro di contabilità;
5) liste delle somministrazioni in economia.

In particolare il libretto delle misure ed il registro di contabilità dovranno essere tali da consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per l'eventuale opera in economia e per la documentazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla Direzione dei lavori, saranno tutti tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi INA-Casa, insieme con i disegni di progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitolati ed i vari documenti, in base ai quali la Gestione INA-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

Le direzioni dei lavori degli enti, in base ai documenti nn. 2 e 3 sopra indicati, compileranno gli «stati di avanzamento».

I conseguenti «certificati di pagamento» verranno redatti dagli enti, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, su distinti moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa:

a) per i pagamenti alle ditte appaltatrici;
b) per i pagamenti agli enti appaltanti;
c) per i pagamenti ai professionisti.

Detti moduli dovranno essere inviati in duplice copia alla Gestione INA-Casa. Sulla base dei «certificati di pagamento», la Gestione INA-Casa liquiderà gli importi dovuti, mediante ordine di pagamento bancario.

Per i pagamenti alle ditte appaltatrici, richiesti con l'apposito modello, la banca incaricata del versamento provvederà a farsi rilasciare ricevuta a firma dell'impresa, con l'intervento del rappresentante dell'ente appaltante. Con la sottoscrizione di tale documento l'ente appaltante riconoscerà, assumendo ogni responsabilità nei riguardi della Gestione, secondo quanto previsto alla lettera *L*):

a) che le somme liquidate si riferiscono a lavori effettivamente eseguiti alla data dello stato di avanzamento, cui la liquidazione si riferisce;

b) che le somme stesse si riferiscono a lavori compresi nei progetti e preventivi approvati dalla Gestione con l'applicazione dei prezzi indicati nei capitolati speciali;

c) che non esistono opposizioni o impedimenti al pagamento, del quale prenderà atto a tutti gli effetti previsti dalla convenzione stipulata con la Gestione INA-Casa.

Per i pagamenti agli enti appaltanti e ai professionisti, richiesti con gli appositi modelli, la banca provvederà a farsi rilasciare ricevuta, della quale trasmetterà copia all'ente appaltante.

L) *Responsabilità degli enti*

Gli enti risponderanno direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dell'incarico conferito loro con l'apposita convenzione.

La Gestione INA-Casa si riserva la facoltà di sostituirsi agli stessi nei rapporti coi terzi, derivanti dall'incarico conferito con la convenzione suddetta e ciò in qualunque momento la Gestione stessa ne riconosca la necessità, in dipendenza di circostanze sopravvenute.

Gli enti, qualunque sia il sistema adottato per la esecuzione delle costruzioni, assumono la responsabilità verso la Gestione:

1) per la corrispondenza delle opere alle autorizzazioni ricevute ed al progetto approvato;

2) per qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ed assunto con la convenzione.

La Gestione INA-Casa ha facoltà di disporre e gli enti hanno la facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto approvato, che siano consigliate da esigenze tecniche e che tendano a migliorare la statica e l'abitabilità degli stabili.

Essi potranno altresì proporre varianti per l'utilizzazione dell'eventuale supero che risultasse, sia dal progetto, sia dal ribasso d'asta, per migliorare o per aumentare il numero degli alloggi.

Le varianti richieste dagli enti dovranno ottenere la preventiva approvazione scritta dalla Gestione INA-Casa, portino o non aumento di spesa.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente punto, la Gestione INA-Casa potrà pretendere il ripristino a spese degli enti, secondo il progetto definitivo già approvato, o altrimenti potrà disporre che siano mantenute le varianti, quando non siano riconosciute dannose, lasciando però l'onere delle eventuali maggiori spese a carico degli enti stessi.

Soltanto nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, per effetto della revisione dei prezzi di appalto, in conformità di quanto è previsto dalla lettera *E*), comma 1), la spesa risulti superiore all'importo preventivato, l'eccedenza sarà riconosciuta agli enti in deroga ai limiti di impegno assunti dagli stessi.

M) *Vigilanza e collaudi*

Durante l'esecuzione da parte degli enti dell'incarico oggetto dell'apposita convenzione da stipulare, la Gestione effettuerà a suo giudizio insindacabile, e senza pregiudizio dell'esercizio del compito di vigilanza attribuito al Comitato di attuazione, ogni opportuno controllo in merito agli atti esecutivi, compiuti dagli enti, specialmente per quanto riguarda le gare di appalto e l'andamento dei lavori, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere alle norme edilizie e contrattuali, ed alle erogazioni dei fondi.

La Gestione effettuerà i controlli di cui al comma precedente a mezzo di personale di sua fiducia, senza che per il fatto di tali controlli venga a diminuire la responsabilità che hanno gli enti, per la buona riuscita dei lavori.

Il personale di cui sopra avrà facoltà di visitare i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e gli enti, nonchè i loro funzionari, rappresentanti ed appaltatori dovranno fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni, e all'occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Il detto personale di controllo trovando i lavori condotti in modo non conforme a quanto prescritto nei progetti approvati e nei capitolati generali e speciali adottati, ne constaterà ogni irregolarità con apposito verbale di constatazione, riferendone contemporaneamente alla Gestione INA-Casa.

Alla constatazione potranno presenziare gli agenti locali degli enti, ai quali sarà peraltro diretto a tal fine un solo invito. La Gestione potrà far sospendere i lavori e disporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico degli enti delle opere eseguite irregolarmente.

Il personale di controllo procederà in modo analogo per la constatazione di eventuali irregolarità amministrative e contabili.

La Gestione INA-Casa si riserva di avocare a sè medesima la direzione dei lavori delle costruzioni oggetto della citata convenzione, sia nel caso di gravi irregolarità constatate come ai precedenti capoversi, sia nel caso in cui i lavori siano condotti con ritmo tale da non assicurarne il compimento entro il termine stabilito.

Il collaudo dei lavori verrà eseguito da un ingegnere od architetto nominato dalla Gestione INA-Casa, ovvero, per i complessi edilizi di un importo superiore ai 250 milioni, da una Commissione di collaudo nominata dalla Gestione stessa, ai lavori della quale presenzierà eventualmente un rappresentante del Comitato di attuazione.

La liquidazione dei lavori potrà essere autorizzata dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo soltanto dopo aver verificato che le imprese appaltatrici abbiano ottemperato agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

Provvedutosi al collaudo dei lavori ed eventualmente, in pendenza del collaudo, previo stato di consistenza delle opere eseguite, gli immobili costruiti saranno regolarmente consegnati, con apposito verbale, alla Gestione INA-Casa, la quale ne disporrà, quale proprietaria, giusta l'art. 12 della legge.

(3767)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Portocivitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 luglio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1870 sita nella spiaggia di Portocivitanova, riportata in catasto al foglio XVII, all. *A*, particella n. 3309-*bis*, del comune di Portocivitanova.

(3573)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 21 febbraio 1952, n. 19170, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma, è costituita come appresso:

Presidente:

Sini dott. Giuliano, vice prefetto.

Componenti

Piccoli dott. Federico, medico provinciale;

Fumarola prof. dott. Angelo, docente in ostetricia e ginecologia;

Consoli prof. dott. Donato, docente in ostetricia e ginecologia;

Molta Assunta, ostetrica condotta.

Segretario:

Pucci Sisti dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3389)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a centoventisette posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 8 maggio 1924, n. 823, e 3 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3824, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1950, al registro n. 17, foglio n. 157, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a 127 posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5302, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1950, registro n. 25, foglio n. 85, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso stesso è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Vista la relazione della Commissione nominata con decreto Ministeriale 21 maggio 1951, n. 24671, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1951, al registro n. 17, foglio n. 107, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori al concorso per titoli ed esami a centoventisette posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, bandito con il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3824, di cui alle premesse:

1. Monti Enzo . . . . . . punti 66,80
2. Baldin Bruno . . . . . . » 66,05
3. Del Pecchia Carlo . . . . . . » 63,65
4. Croppi Gabriele . . . . . . » 63,00
5. De Rosa Orlando . . . . . . » 62,75
6. Lombardi Vittorio . . . . . . » 60,17
7. Braschi Mario . . . . . . » 59,69
8. Veggi Lelio . . . . . . » 59,24
9. Bianco Vittorio Emanuele . . . . » 59,10
10. Castrucci Libero . . . . » 59,05
11. Santopietro Mario . . . . . . » 58,86
12. Belzoni Mario . . . . . . » 58,50
13. De Coro Ettore . . . . . . » 58,27
14. Giangrossi Luigi . . . . . . » 58,05
15. Corona Luigi . . . . . . » 57,91
16. Normand Alberto . . . . . . » 57,88
17. Nesi Sergio . . . . . . » 57,84
18. Pace Enzo . . . . . . » 57,79
19. Cornacchione Vincenzo . . . . . » 57,58
20. Marchese Corradino . . . . . . » 57,45
21. Monacelli Pierluigi . . . . . . » 57,12
22. Mantovani Franco . . . . . . » 56,93
23. Saltini Ubaldo . . . . . . » 56,88
24. Vicari Nino . . . . . . » 56,30
25. Benedetti Enrico . . . . . . » 56,27
26. De Gaspari Giovanni . . . . . . » 56,13
27. Rinaldi Enrico . . . . . . » 55,96
28. Torchio Lamberto . . . . . . » 55,80
29. Corti Caterina . . . » 55,68
30. Dalla Torre Di Sanguinetto Marino . . » 55,31
31. Amadei Enzo » 54,14
32. Nonni Nedo, croce al merito di guerra, ex combattente, ex ufficiale, coniugato con un figlio » 55,13
33. Masnata Ernesto, croce al merito di guerra, ex combattente, ex ufficiale, celibe » 55,13
34. Rossello Enrico . . . . . . » 54,93
35. Luchini Tullio . . . . . . » 54,68
36. Sgarrella Mario . . . . . . » 54,60
37. Ascani Enrico . . . . . . » 54,46
38. Cammarata Giandomenico . . . . » 54,26
39. Saba Antonino . . . . . . » 53,93
40. Leo Francesco . . . . . . » 53,80
41. Pasquinelli Sauro . . . . . . » 53,73
42. Giordano Antonino . . . . . . » 53,55
43. Priolo Giacomo . . . . . . » 53,32
44. Contento Gennaro . . . . . . » 53,22
45. Ortu Vincenzo . . . . . . » 53,21
46. Capponi Piero . . . . . . » 53,06
47. Saletnich Gastone . . . . . . » 52,98
48. Maraffi Giovanni . . . . . . » 52,97

49. Rossi Giuseppe	punti	52,96
50. Rufini Gustavo	»	52,93
51. Tortarolo Lorenzo	»	52,87
52. Mazzoleni Dante	»	52,68
53. Parmeggiani Aldo	»	52,65
54. De Caro Antonio	»	52,58
55. Mulas Giuseppe	»	52,47
56. Della Casa Emiddio	»	52,38
57. Scalia Francesco	»	52,25
58. Carrone Mario	»	52,13
59. Lavatelli Marco	»	51,93
60. Selenati Luigi	»	51,64
61. Spitoni Armando	»	50,93
62. Galbo Gioacchino	»	50,25
63. Iacometti Angelo	»	50,20
64. Liviera Zugiani Bruno	»	50,07
65. Bongiovanni Gaetano	»	50,05
66. Finzi Franco	»	49,89
67. Grillo Agostino	»	49,80
68. Calni Alberto	»	49,79
69. Guerrizio Rodolfo	»	49,65
70. Maggiulli Enrico	»	49,11
71. Chiaffoni Pietro	»	48,71
72. Gottardo Donato	»	48,48
73. Vitellozzi Vincenzo	»	48,46
74. Domenici Arrigo	»	48,38
75. Longo Giovanni	»	48,37
76. De Luca Mario	»	47,96
77. Belloni Giorgio	»	47,58
78. Maderni Mariano	»	44,80
79. Astolfi Guido	»	43,80
80. Pastore Angelo	»	43,63

Roma, addì 1° marzo 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1952
Registro n. 19, *foglio n.* 171. — DEL GOBBO

(3709)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Acri (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 dicembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacante nel comune di Acri (Cosenza);

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacante nel comune di Acri (Cosenza), nell'ordine appresso indicato:

1. Pelosi dott. Luigi	punti	80,68	su 132
2. Romeo Attilio	»	78,16	»
3. Russo Luigi	»	77,33	»
4. Cavallina Egisto	»	77,18	»
5. Lapone Giovanni	punti	77 —	su 132
6. Grossi dott. Artemio	»	76,95	»
7. Calvi Alessandro	»	76,37	»
8. Pugliese Ernesto	»	76 —	»
9. Galli dott. Pietro	»	74,04	»
10. Tovagliari dott. Celso	»	74 —	»
11. Adamo Adolfo	»	71,50	»
12. Bulla Guglielmo	»	71,31	»
13. Fortuna dott. Giuseppe	»	69,15	»
14. Bonatti Augusto	»	68,50	»
15. Romano dott. Antonio	»	68,36	»
16. Mastrangelo rag. Angelo	»	68,30	»
17. Milella dott. Michele	»	67,22	»
18. Caimmi dott. Luigi	»	65,60	»
19. Schiavina dott. Renato	»	64,73	»
20. Coppa dott. Gerardo	»	64,42	»
21. Graziani dott. Marcello	»	63,02	»
22. Fornaciari dott. Raoul	»	62,98	»
23. Manfredi dott. Francesco	»	59,22	»
24. D'Alimonte dott. Amedeo	»	58,72	»
25. Romano dott. Francesco	»	58,33	»
26. Chiaramondia dott. Francesco	»	57,35	»
27. Amerise Gaetano	»	55,66	»
28. Guariglia dott. Francesco	»	55.60	»
29. Murolo Gaetano	»	55.16	»
30. Fedele dott. Antonino	»	54,50	»
31. Mazzilli dott. Annibale	»	54 —	»
32. Maroncelli dott. Giulio	»	53,64	»
33. Grignani Giuseppe	»	52 —	»
34. Bartolomei Adelmo	»	51,87	»
35. Riselli Carlo	»	51,50	»
36. Focarile Aristide	»	48,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1952

Il Ministro SCELBA

(3481)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 22311, in data 28 novembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultanti idonee nel pubblico concorso per il conferimento delle sedi ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte messe a concorso;

Considerato che per effetto di rinuncia di alcune concorrenti si è resa disponibile la sede ostetrica di Varazze III;

Viste le sedi indicate in ordine preferenziale dall'ostetrica Garbin Maria;

Visto il regolamento per i concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Garbin Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Varazze III.

Savona, addì 10 luglio 1952

Il Prefetto

(3532)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.